



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 156 – 1° aprile 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Informazione provvisorie

Sez. un. 28 marzo 2024, Presidente Cassano, Relatore De Amicis.

Reati - Estorsione - Nozione di danno - Perdita di aspettativa del conseguimento di un vantaggio economico.

Condotta di allontanamento con violenza o minaccia degli offerenti da pubblici incanti o da licitazioni private - Concorso del reato di estorsione con quello di turbata libertà degli incanti.

Le Sezioni unite, ai quesiti di diritto: *«Se nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. rientri la perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico.*

Se, in relazione alla condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione», secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio novità della Cassazione hanno così deciso:

«Prima questione: rientra nella nozione di danno di cui all'art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.

Seconda questione: risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro

Sez. un. 28 marzo 2024, Presidente Cassano, Relatore Serrao.

Impugnazioni - Appello avverso sentenza di condanna anche al risarcimento danni - Prescrizione del reato intervenuta in sede di gravame - Estinzione del reato - Regola di giudizio a cui deve attenersi in ordine alle statuizioni civili il giudice di *seconde cure*.

Le Sezioni unite, ai quesiti di diritto:

«Se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual - penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual - civilistica del più probabile che non», secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio novità della Cassazione hanno fornito la seguente soluzione:

«In coerenza con i principi sanciti dall'art. 27 Cost., dall'art. 6 della Cedu e dagli artt. 48 e 53 della Carta di Nizza, il giudice può pronunciare l'assoluzione nel merito alla stregua dei principi enunciati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273».

Decisioni

[Sez. un. sent. n. 12759 del 14 dicembre 2023 \(dep. 28 marzo 2024\), Presidente Cassano, Relatore Corbo.](#)

Competenza per materia – Delitto di lesione personale da cui deriva una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni – Procedibilità a querela introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 – Competenza del giudice di pace – Sussistenza.

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento.

È stato così composto il contrasto giurisprudenziale, insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza o meno, a seguito della Riforma Cartabia, di una competenza per materia del giudice di pace sulle lesioni volontarie procedibili a querela, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 274/2000. Norma che al comma 1, lett. a) prevede la competenza del giudice di pace per i delitti di lesioni volontarie, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 2, ad esclusione dei fatti commessi contro i soggetti elencati dall'art. 577, comma 2, c.p., ossia contro il convivente. La deroga inserita nella norma riguarda le ipotesi di repressione della violenza di genere che il legislatore ha inteso contrastare in maniera più grave. *Ex ante* Riforma erano, invero, di competenza del giudice di pace le lesioni c.d. lievissime (malattia non superiore a venti giorni), procedibili a querela, ad eccezione di quelle commesse contro «*il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo l'affine in linea retta*» (elenco modificato con legge n. 4/2018) o contro il convivente. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 236/2018, nel dichiarare sostanzialmente la competenza del Tribunale per i reati, consumati o tentati, di lesioni personali anche lievissime, commessi a danno dei soggetti indicati dal comma 1, n. 1) e dal comma 2 dell'art. 577 c.p., ha fatto sì che residuasse per le altre ipotesi la competenza del giudice di pace.

Orbene, in base ad un primo indirizzo ermeneutico, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, divenute procedibili a querela, permane la competenza per materia del giudice di pace, dovendo, il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 274/2000 risolversi mediante l'interpretazione estensiva di quest'ultima disposizione (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 12517 del 10 gennaio 2023, in *C.E.D. Cass.* n. 284375). Assunto, questo, conforme alla volontà del legislatore riformatore di ampliare la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (cfr. Cass, sent. n. 15517 del 10 gennaio 2023, in *C.E.D. Cass.* n. 284375; nonché Sez. V pen, sent., n. 15728 dell'11 gennaio 2023, *ivi*, n. 284586; Sez. V pen., sent. n. 10669 del 31 gennaio 2023, *ivi*, n. 284371; Sez. V pen., sent. n. 16537 dell'11 gennaio 2023, non mass.; Sez. V pen., sent. n. 24807 del 18 gennaio 2023, non mass.; Sez. V pen., sent. n. 31720 del 14 giugno 2023, non mass.).

Si evidenzia, al riguardo, come la relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022 abbia precisato che l'intervento normativo *de quo* non mira a ridurre la competenza del giudice di pace, giacché una diversa interpretazione determinerebbe un regresso rispetto agli obiettivi perseguiti non soltanto della Cartabia, ma anche della legge attributiva della competenza penale al giudice di pace, al quale il legislatore ha affidato, costantemente, la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni volontarie procedibili a querela (cfr. Cass. Sez. F. n. 34896 del 10/08/2023, non mass.).

Ragionando diversamente, si addiverrebbe ad un aumento della competenza del Tribunale, in spregio alle istanze di deflazione del carico di tale autorità.

Nell'ambito di tale indirizzo, si rimarca, altresì, come la Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2018 abbia già segnalato che il richiamo all'art. 582, comma 2, c.p., operato dall'art. 4 d.lgs. 274/2000, integri un rinvio mobile, che collega la disposizione richiamante a quella richiamata, sia nella formulazione attuale al momento del rinvio, che a tutte quelle eventualmente derivanti da modifiche normative (cfr. Cass., Sez. V pen., sent. n. 41372 del 5 luglio 2023, non massimata).

Si esclude l'abrogazione tacita dell'art. 4 cit., a seguito della Riforma Cartabia, dovendosi attribuire la competenza al giudice di pace per tutte le ipotesi di lesioni volontarie procedibili a querela. Ciò anche se non tutte le ipotesi rimesse al giudice di pace presentano, in questo nuovo frangente, una gravità limitata, dovendosi ricomprendere anche ipotesi di violenza di genere (in cui le lesioni siano provocate da soggetti pur non legati da relazione affettiva).

In base all'opposto orientamento interpretativo, (cfr. Cass., Sez. V pen. sent. n. 40719 del 20 settembre 2023), invece, rispetto al delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, la competenza per materia del Tribunale.

All'uopo si sottolinea come l'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 582, comma 2, c.p. e 4 d.lgs. 274/2000 comporti che nessuna competenza sia rimasta al giudice di pace in ordine al reato di lesioni personali procedibili a querela, trovandosi nel comma 1 dell'art. 582, estraneo al rinvio. Ossia, la previsione di cui all'art. 4 cit., non modificata, continua a ricondurre la competenza del giudice di pace per le lesioni procedibili a querela al comma 2 dell'art. 582 c.p., ma nell'attuale formulazione, la norma richiamata non contiene alcuna ipotesi di lesione procedibile a querela, se non quelle contro i soggetti indicati dagli art. 577, comma 1, n. 1) e comma 2 c.p., già escluse dalla competenza per materia della predetta autorità giudicante.

Né può ravvisarsi una modifica *in pejus* nel trattamento sanzionatorio dei procedimenti in corso, dovendo trovare applicazione il più favorevole trattamento alle condotte consumate prima dell'entrata in vigore della Riforma.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 11 gennaio 2024 – 27 marzo 2024, n. 12724, Pres. Zaza, Rel. Borrelli.](#)

Circostanze aggravanti – Recidiva reiterata - Presupposti.

Con riguardo alla recidiva reiterata, ancorché non occorra una precedente dichiarazione di recidiva, è necessario che i fatti oggetto delle pregresse condanne ed il nuovo delitto siano esaminati nelle loro connotazioni sintomatiche di un progressivo rafforzamento della determinazione criminosa e dell'attitudine a delinquere del reo.

[Sez. V sent. 17 gennaio 2024 – 28 marzo 2024, n. 13015, Pres. Miccoli, Rel. Brancaccio.](#)

Circostanze aggravanti – Recidiva – Verifica specifica e puntuale.

La circostanza aggravante della recidiva deve essere al centro di una specifica e puntuale verifica, al fine di valutare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Sez. III sent. 28 febbraio 2024 – 21 marzo 2024 n. 11829, Pres. Ramacci, Rel. Gai.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Prescrizione – Rapporti.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica, sempre che le due cause concorrano al momento della sentenza che applica l'art. 131 bis c.p.

Sez. VI, sentenza 8 febbraio 2024 – 20 marzo 2024 n. 11740, - Pres. De Amicis – Rel. Capozzi.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche – Art. 316 ter c.p. - Contributo Covid – D.L. 41/21

Presupposti

In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/21 (convertito nella legge 69/21), la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. n. 159/21, che riguarda l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva.

Sez. VI, sentenza 16 gennaio 2024 – 20 marzo 2024 n. 11732, - Pres. Fidelbo – Rel. Calvanese.

Malversazione – Art. 316 bis c.p. – Presupposti.

Il delitto di malversazione ex art. 316-bis c.p. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma. Il delitto di malversazione non può dunque considerarsi perfezionato fintanto che residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento.

Sez. III sent. 14 dicembre 2023 – 18 marzo 2024 n. 11167, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.

Non menzione della condanna nel casellario giudiziale – Natura – Obbligo di motivazione in caso di diniego a fronte della contemporanea concessione della sospensione condizionale.

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p. è fondato sul principio "dell'emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.: pur nella diversità dei presupposti, la sentenza con cui venga concesso uno solo tra i benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna deve, quindi, indicare le ragioni per le quali gli elementi valutati in senso favorevole per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro oppure indicare altri elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato.

Sez. II sent. 19 dicembre 2023 – 17 gennaio 2024 n. 1995 Pres. Rosi, Rel. Pellegrino.

Pene sostitutive della pena detentiva – Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 – Applicabilità in appello – Richiesta dell'imputato – Necessità – Termine finale di proposizione – Indicazione.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20 *bis* c.p., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. V sent. 23 febbraio 2024 – 28 marzo 2024, n. 13017, Pres. Pezzullo, Rel. Cirillo.

Diffamazione a mezzo stampa – Criterio del lettore medio – Trasmissioni televisive.

Con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, il reato può configurarsi anche quando il contesto della pubblicazione sia tale da determinare il mutamento del significato di una o più frasi altrimenti non diffamatorie. Nel valutare il possibile mutamento di significato, però, bisogna far riferimento al lettore medio, ossia a colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd.

frettoloso), ma esami, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell'articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione. Quanto suddetto trova applicazione anche con riferimento alle trasmissioni televisive, ancor più nei casi in cui si tratti di programmi di approfondimento, realizzati attraverso l'intervento di giornalisti.

Sez. II sent. 31 gennaio 2024 – 28 marzo 2024 n. 13004 Pres. Verga, Rel. Saraco.

Truffa – Condotta di induzione in errore del giudice in un procedimento civile o amministrativo per ottenere una decisione a sé favorevole – Esclusione – Ragioni.

Non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell'art. 374 c.p., che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente previsto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (*Fattispecie nella quale l'imputato, di professione avvocato, attivava più volte il medesimo titolo esecutivo – autentico, valido e regolarmente notificato al debitore - introducendo diverse procedure esecutive, nonostante il credito portato dal titolo fosse già stato precedentemente soddisfatto, così provocando l'emissione di più ordinanze con cui il giudice dell'esecuzione assegnava allo stesso imputato o ai suoi clienti somme non dovute, in quanto già pagate*).

Sez. II sent. 19 dicembre 2023 – 19 gennaio 2024 n. 2346 Pres. Rosi, Rel. Pellegrino.

Truffa – Manipolazione dei sistemi informatici per l'allocatione nei punti vendita autorizzati dei biglietti delle lotterie nazionali – Truffa informatica – Configurabilità – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Esclusione – Ragioni.

Integra il delitto di frode informatica la condotta di manipolazione dei sistemi informatici per l'allocatione nei punti vendita autorizzati dei biglietti delle lotterie nazionali, diretta all'individuazione dei biglietti vincenti, in funzione del loro acquisto e dell'incasso dei premi stabiliti per la vincita (*In motivazione la Corte ha precisato che non è configurabile il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quanto difetta l'elemento dell'induzione in errore del soggetto passivo, tenuto all'erogazione del premio fissato per la vincita in base alla sola presentazione del biglietto vincente*).

C. Leggi speciali.

[Sez. VI, sentenza 20 marzo 2024 – 21 marzo 2024 n. 11993, - Pres. Fidelbo – Rel. Aprile.](#)

MAE – Legge 62/2005 – Presupposti -

Non può essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso per esclusive finalità investigative, disancorate dall'esercizio dell'azione penale, dovendosi garantire un uso proporzionale dell'euromandato ed essendo possibile il ricorso, ai detti fini, a strumenti di cooperazione non coercitivi nell'ambito dello spazio giuridico comune, alla stregua della Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo d'indagine.

[Sez. IV, sentenza 20 febbraio 2024 – 23 marzo 2024, n. 12185, Pres. Ciampi – Rel. Giordano.](#)

Reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - Confisca del denaro in possesso dell'imputato - Condizioni.

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

D. Diritto processuale.

[Sez. III sent. 22 febbraio 2024 – 26 marzo 2024 n. 12346, Pres. Sarno, Rel. Di Stasi.](#)

Appello – Giudizio – Imputato alloglotta – Mancata traduzione del decreto di citazione – Conseguenze.

L'omessa traduzione del decreto di citazione in appello all'imputato alloglotta che non comprende l'italiano integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, andando ad incidere negativamente sul diritto alla partecipazione al giudizio: l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., anche nel caso in cui lo stesso abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione.

Sez. III sent. 15 dicembre 2023 – 18 marzo 2024 n. 11170, Pres. Ramacci, Rel. Andronio.

Appello – Giudizio cartolare – Richiesta di trattazione orale non comunicata al difensore dell'imputato – Conseguenze.

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, c.p.p., l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato dell'accoglimento della richiesta della parte civile di trattazione orale del giudizio, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., rimasto silente quanto al vizio sussistente. Deve, infatti, ritenersi che sia leso il diritto dell'imputato «ad avere un difensore di sua scelta», riconosciuto anche dall'art. 6, par. terzo, lettera c), Convenzione EDU.

Sez. II sent. 19 dicembre 2023 – 19 gennaio 2024 n. 2341 Pres. Rosi, Rel. Pardo.

Appello – Sentenza di condanna dell'imputato in riforma di una precedente pronuncia di proscioglimento – Obbligo di valutare la ricorrenza dei presupposti di applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi – Sussistenza – Celebrazione dell'udienza ex art. 545 bis comma 1 c.p.p. – Possibilità – Sussistenza.

Il giudice d'appello che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'art. 545 bis comma 1 c.p.p. e deve, inoltre, motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 c.p., 58 e 59 legge 24 novembre 1981 n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

Sez. V sent. 26 gennaio 2024 – 27 marzo 2024, n. 12737, Pres. Pezzullo, Rel. Carusillo.

Condizioni di procedibilità - Querela - Requisiti.

Non può assurgere a manifestazione di una volontà di punizione l'atto privo di qualunque espressione indicativa della volontà della vittima di perseguire il responsabile o di elementi sintomatici di tale volontà, quali la costituzione di parte civile o la riserva di tale costituzione o la volontà di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.

Sez. III sent. 14 novembre 2023 – 28 marzo 2024 n. 12760, Pres. Sarno, Andreazza, Gentili.

Giudizio – Condanna a pene sostitutive – Necessità che il relativo avviso ex art. 545 bis c.p.p. sia preceduto da istanza di parte – Esclusione.

Non vi sono elementi né di carattere normativo né di carattere sistematico che inducano a ritenere che il meccanismo di attivazione della procedura che può portare alla sostituzione delle pene detentive brevi con altra misura sanzionatoria, in altre parole la formulazione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p., debba essere necessariamente preceduto da una istanza di parte.

In applicazione di detto principio è stata censurata la sentenza della Corte di Appello che, dopo aver riformato la sentenza di primo grado sotto il profilo sanzionatorio (riducendo la pena da oltre 4 anni a 3 anni e 2 mesi di reclusione), non aveva dato avviso alla parte della facoltà di sostituire la pena principale con le pene sostitutive.

Sez. II sent. 17 novembre 2023 – 31 gennaio 2024 n. 4237 Pres. Beltrani, Rel. D'Auria.

Giudizio abbreviato – Beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto di cui all'art. 442 comma 2 bis c.p.p. – Applicabilità anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 – Possibilità – Sussistenza – Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442 comma 2 bis c.p.p., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione *in melius* della pena.

Sez. II sent. 13 dicembre 2023 – 24 gennaio 2024 n. 3092 Pres. Beltrani, Rel. Messini D'Agostini.

Giudizio abbreviato – Riqualficazione del delitto consumato nella fattispecie tentata – Conseguenze – Appellabilità da parte del pubblico ministero – Limite di cui all'art. 443 comma 3 c.p.p. – Operatività – Esclusione – Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualfichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443 comma 3 c.p.p. (*In motivazione la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumato, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura*).

Sez. IV, sentenza 29 febbraio 2024 – 19 marzo 2024, n. 11383, Pres. Piccialli – Rel. Sessa.

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento del tasso alcolemico - Prelievo ematico sul conducente presso una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità – Sussistenza – Fattispecie.

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 186, co. 5, CdS.

Sez. IV, sentenza 30 gennaio 2024 – 19 marzo 2024, n. 11376, Pres. Dovere – Rel. Ricci.

Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice d'appello - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità d'ufficio - Esclusione.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 545-bis c.p.p. è applicabile anche al giudizio di appello, il cui giudice di appello non però ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, co. 5 c.p.p., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

Sez. II sent. 29 febbraio 2024 – 27 marzo 2024 n. 12667 Pres. Beltrani, Rel. Di Paola.

Impugnazioni – Disposizione di cui all'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p. – Applicabilità alla parte civile – Esclusione – Ragioni.

La disposizione prevista dall'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p., che prevede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, non trova applicazione nelle ipotesi in cui l'appello sia proposto dalla parte civile che, per statuto fissato dalla legge, è domiciliata *ex lege* "per ogni effetto processuale" presso il difensore che rappresenta in giudizio la parte (art. 100 comma 5 c.p.p.), il che rende evidentemente ultroneo e superfluo l'adempimento che la norma introdotta dal d. lgs. 150/2022 ha previsto per la finalità di rendere certa e spedita l'attività di notificazione della citazione in grado di appello.

Sez. IV, ordinanza 30 gennaio 2024 – 19 marzo 2024, n. 11375, Pres. Dovere – Rel. Ricci.

Impugnazioni - Sentenza di condanna che applica la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto - Nuovo testo dell'art. 593, comma 3, c.p.p., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs n. 150 del 2022 – Appellabilità - Sussistenza - Ragioni.

È appellabile la sentenza di condanna con cui è applicata la pena dell'ammenda in sostituzione di quella dell'arresto, anche alla stregua del disposto dell'art. 593, comma 3, c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, che sancisce, in termini di tassatività, l'inappellabilità delle sole sentenze di condanna a pena originariamente prevista come ammenda.

Sez. V sent. 15 dicembre 2024 – 27 marzo 2024, n. 12748, Pres. Zaza, Rel. Romano.

Misure cautelari - Richiesta di riesame - Trasmissione a un indirizzo pec non compreso nel provvedimento del 9 novembre 2020.

Nei procedimenti cautelari è di regola inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge, salvo che la richiesta di riesame, inoltrata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel suddetto provvedimento, pervenga alla attenzione della cancelleria del tribunale del riesame entro il termine previsto a pena di decadenza per la proposizione della impugnazione.

Sez. V sent. 24 gennaio 2024 – 27 marzo 2024, n. 12758, Pres. Zaza, Rel. Giordano.

Misure cautelari personali - Istanza di revoca o sostituzione - Lasso di tempo trascorso dai fatti.

Anche in tema di misure cautelari applicate per uno dei reati di cui al comma 3 dell'art. 275 c.p.p., il giudice procedente chiamato a valutare un'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, che deduca l'insussistenza di concrete ed attuali esigenze cautelari, non può prescindere dall'apprezzamento del fattore tempo trascorso dai fatti e dalla sottoposizione al regime domiciliare, in totale assenza di fattori sopravvenuti indicativi della pericolosità del soggetto.

Sez. III sent. 14 novembre 2023 – 25 marzo 2024 n. 12224, Pres. Andreazza, Rel. Gentili.

Misure cautelari reali – Impugnazioni – Poteri integrativi del Tribunale del riesame – Limiti.

Il potere di integrazione del Tribunale del riesame, per essere legittimamente esercitato - lungi dal consentire al giudice del riesame di surrogarsi in toto al giudice della adozione della cautela - presuppone l'esistenza nella ordinanza di una motivazione che (anche, eventualmente, attraverso la tecnica della redazione per relationem) dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato.

Sez. III sent. 26 gennaio 2024 – 25 marzo 2024 n. 12227, Pres. Liberati, Rel. Corbo.

Patteggiamento – Applicazione della misura di sicurezza della confisca – Obbligo di motivazione.

In tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis c.p.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica.

Sez. VI, sentenza 30 novembre 2023 – 21 marzo 2024 n. 11980, - Pres. Villoni – Rel. Riccio.

Pene sostitutive – Disposizione transitorie – Art. 95 D.lgs. 150/2022 – Giudizio di appello – Pendenza del procedimento - Definizione

Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto dall'art. 95 D.lgs 150/22 deve considerarsi pendente innanzi la Corte di cassazione qualsiasi processo che, alla data di entrata in vigore della riforma, sia stato definito dalla corte d'appello mediante la pronuncia del dispositivo: e, dunque, anche quei processi nei quali sia ancora pendente il termine fissato dal collegio per il deposito delle motivazioni, ovvero nei quali sia pendente il termine per il ricorso per cassazione.

Sez. II sent. 24 novembre 2023 – 17 gennaio 2024 n. 2029 Pres. Rosi, Rel. Recchione.

Provvedimento di sequestro di natura non probatoria emesso in esecuzione di rogatoria estera dal pubblico ministero oltre i termini fissati dall'autorità rogante – Abnormità strutturale e funzionale – Sussistenza – Ragioni.

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il provvedimento di sequestro di natura non probatoria emesso dal pubblico ministero, in esecuzione di rogatoria estera, oltre il termine indicato dallo Stato richiedente è affetto sia da abnormità strutturale, in quanto disposto in carenza di potere, sia da abnormità funzionale, posto che solo il giudice è legittimato ad adottare vincoli reali di natura non probatoria.

Sez. VI, sentenza 16 gennaio 2024 – 20 marzo 2024 n. 11731, - Pres. Fidelbo – Rel. Gallucci.

Ricusazione – Termine per la presentazione - Art. 38 c.p.p. – Udiienza di rinvio ex art. 545 bis c.p.p. – Ammissibilità

L'udienza di rinvio, ex art. 545 bis c.p.p., va considerata in senso proprio udiienza di tal che in tale fase può validamente essere proposta la ricusazione ex art. 38 c.p.p.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 21 marzo 2024 – 2 febbraio 2024 n. 11950, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato alla applicazione della sostituzione della pena nei confronti di soggetto che beneficia di misura alternativa al carcere per altra causa – Applicabilità – Sussistenza.

Può essere disposta, alle condizioni oggettive e soggettive di legge, la sostituzione della pena a norma dell'art. 53 della legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto che si trovi sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa (*La Corte, nell'accogliere il ricorso, ha sottolineato che nessuna previsione normativa sancisce la inapplicabilità delle pene sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alternative alla detenzione sussistendo, piuttosto, numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva quali, ad esempio, gli artt. 62 e 63 della l. n. 689 del 1981*).

Sez. I sent. 21 marzo 2024 – 2 febbraio 2024 n. 11949, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento della estinzione del reato ex art. 445 co. 2 c.p.p. – Competenza del giudice della esecuzione – Sussistenza.

È illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all'art. 445 co. 2 c.p.p., in quanto spetta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445 co. 2 c.p.p., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666 co. 5 c.p.p. (*Premesso che l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 co. 2 c.p.p., opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, nel caso in esame, il condannato si è rivolto al giudice dell'esecuzione per ottenere la declaratoria di estinzione del reato giudicato con la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale. Correttamente, il giudice dell'esecuzione ha proceduto ad esaminare la richiesta e a provvedere de plano a norma dell'articolo 676 c.p.p. Il condannato ha, poi, proposto tramite dichiarazione resa alla matricola del luogo di detenzione rituale opposizione, chiedendo la fissazione dell'udienza camerale e nominando un difensore di fiducia. Il giudice dell'esecuzione, con successivo provvedimento, confermava l'ordinanza senza fissare l'udienza camerale determinando, così facendo, violazione del contraddittorio e conseguente nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 179 c.p.p.*).

Sez. I sent. 21 marzo 2024 – 2 febbraio 2024 n. 11951, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Esecuzione – Trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati secondo il rito c.d. abbreviato – Riduzione di pena per la scelta del rito – Prima del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. – Sussistenza – Ragioni.

In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (*Precisa la Corte in motivazione che, che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato. Il richiamato e consolidato orientamento risulta, poi, implicitamente confermato dal massimo consesso della giurisprudenza di legittimità che ha recentemente affermato che, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., in caso di giudizio abbreviato la pena più grave va individuata in quella risultante dalla*

diminuente del rito e non in quella determinata precedentemente alla diminuente del rito - Sezioni Unite del 28.09.2023, informazione provvisoria n. 12/2023 -).

Sez. I sent. 19 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11560, Pres. Santalucia, Rel. Poscia.

Sorveglianza – Regime penitenziario – Art. 35 e 35 bis O.p. – Reclamo generico e giurisdizionale – Differenze.

In tema di Ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico *ex art. 35 co. 1 n. 5 Ord. pen.*, trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (*La censura del ricorrente verteva sulla ritenuta eccessività della misura della trattenuta, a titolo di quota di mantenimento in carcere, rispetto allo stipendio percepito per l'attività lavorativa svolta in Istituto. Richiamato il principio di diritto espresso, da ultima, da Cass. Pen., Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998 – 01, la Corte ha rigettato il ricorso sul presupposto che, nel caso di specie, non si verte in materia di diritto soggettivo atteso che, come evidenziato dal Tribunale di sorveglianza con motivazione ritenuta adeguata e non contraddittoria, la misura del prelievo è stata determinata dall'Amministrazione sulla base della normativa generale applicata indistintamente a tutti i detenuti nella misura di 2/5 della retribuzione e, pertanto, essa non è stata applicata in maniera discriminatoria nei confronti dell'odierno ricorrente, con la conseguente inapplicabilità della procedura prevista dal citato art. 35 bis O. p.*).

Sez. I sent. 19 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11561, Pres. Santalucia, Rel. Poscia.

Sorveglianza – Regime penitenziario – Art. 35 ter O.p. – Rimedi risarcitori azionabili in relazione alla violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo – Fattori compensativi dello spazio disponibile inferiore a tre metri quadrati per detenuto.

I fattori compensativi (costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività), se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; mentre, al contrario, se la superficie individuale è compresa fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (*Ciò posto, sostiene la Corte che, nel caso di*

specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi anzidetti poiché, tenuto conto di quanto indicato dalla direzione della casa circondariale in questione, la superficie disponibile era pari a metri 6,55 previa detrazione di tutti gli arredi, ivi compresi gli stipetti pensili che non poggiano sul pavimento, di talché, considerato che la cella era occupata dal ricorrente e da un altro detenuto, ciascun occupante la camera di detenzione aveva a disposizione uno spazio superiore a 3 metri quadrati. Infine, con riferimento al termosifone, si rileva che il ricorrente non ha dedotto nulla in modo specifico circa la incidenza di esso rispetto allo spazio a disposizione considerato anche che, come noto, i caloriferi sono fissati al muro e quindi non diminuiscono la superficie calpestabile ed utilizzabile).

Sez. I sent. 19 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11559, Pres. Santalucia, Rel. Poscia.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Liberazione anticipata – Valutazione frazionata del comportamento del detenuto – Mancata adesione all'opera di rieducazione e risocializzazione – Effetti negativi sul giudizio relativo ai semestri precedenti o successivi alla trasgressione – Sussistenza – Condizioni.

In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (*Dopo aver evocato il suesposto principio di diritto, espresso da Cass. Pen., Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 e Cass. Pen., Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245, la Corte ha affermato che a tal fine, devono avere rilievo anche i reati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, intermedi tra una frazione e l'altra del semestre ricostruito, perché la ricostruzione del semestre ha un senso, nella prospettiva trattamentale, se si inserisce in un periodo continuativo di buona condotta, esteso anche alla frazione in libertà. La norma di cui all'art. 54 Ord. pen. postula, infatti, quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata, la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, che è concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale; la valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103 co. 2 del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna").*

Sez. I sent. 18 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11213, Pres. Santalucia, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al servizio sociale – Contegni contrari alla legge o alle prescrizioni – Valutazione della anteriorità di tali comportamenti rispetto alla concessione della misura alternativa e della idoneità di essi a modificare il quadro delle conoscenze utilizzabili ai fini della concessione della misura.

Il magistrato di sorveglianza, qualora il comportamento dell'affidato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova indicata può, a mente dell'art. 47 co. 11 Ord. pen., disporre la sospensione della prosecuzione della misura in corso. Siffatto evento impone al magistrato di sorveglianza, nell'adozione del provvedimento provvisorio, e al Tribunale di sorveglianza investito ex art 51 *ter* Ord. pen., di esprimere, soprattutto se i fatti per i quali è stata applicata la misura cautelare sono antecedenti a quelli per cui è stata irrogata la pena in esecuzione, una valutazione sulla meritevolezza della misura alternativa alla luce del provvedimento cautelare. In particolare, deve essere valutato se tale provvedimento sopravvenuto introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura, capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzabili per formulare la prognosi favorevole alla sua concessione (*Precisa di seguito la Corte, forte di numerosi precedenti in tal senso, che l'incompatibilità della misura cautelare della custodia in carcere con la prosecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare non è automatica, ma è subordinata alla valutazione del Tribunale di sorveglianza di incidenza che il fatto contestato al condannato può avere sulla perdurante idoneità del beneficio concesso a perseguire i fini rieducativi e preventivi ad esso connessi*).

Sez. I sent. 19 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11566, Pres. Santalucia, Rel. Poscia.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative al carcere – Liberazione condizionale – Adempimento delle obbligazioni civili - *Ratio*.

In tema di liberazione condizionale, deve ricordarsi che l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali (*Nel che ci occupa, la Corte ha precisato che la valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione, così come anche della liberazione condizionale, è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. Conclude il Collegio nel senso che, con motivazione adeguata e non contraddittoria, in ossequio di quanto sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza ha*

osservato l'assenza di un serio processo di revisione critica, visto il sostanziale mancato riconoscimento delle proprie responsabilità da parte del condannato e la mancanza di alcun tipo risarcimento del danno in favore delle numerose persone offese).

Sez. I sent. 18 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11216, Pres. Santalucia, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative al carcere – Modifiche del provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare non contingenti – Ricorribilità in cassazione – Sussistenza.

Il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dalla L. 26 luglio 1975 n. 354, provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura. Le relative impugnazioni, pertanto, devono essere qualificate come ricorso per cassazione a norma dell'art. 568 co 5 c.p.p. e trasmesse alla Corte di cassazione (*In particolare, il provvedimento impugnato risultava totalmente privo di motivazione, contenendo solo il dispositivo senza l'esplicazione, sia pur succinta, dei motivi che ne avevano determinato il mancato accoglimento. Tale radicale carenza, afferma la Corte, non poteva che condurre all'annullamento del provvedimento, costituendo violazione di legge anche l'inesistenza della motivazione che sussiste non solo quando l'apparato giustificativo della decisione è graficamente assente, ma anche quando essa sia del tutto apparente per essersi il giudice limitato ad indicare in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre la decisione, ovvero a richiamare in modo indeterminato il tipo di prova acquisita*).

Sez. I sent. 18 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11217, Pres. Santalucia, Rel. Poscia.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Misure alternative al carcere – Richiesta di applicazione della detenzione domiciliare proposta per la prima volta in udienza in subordine alla domanda di affidamento in prova al servizio sociale – Ammissibilità – Sussistenza.

Non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (*Il principio suesposto, mutuato da Cass. Pen., Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235 e Cass. Pen., Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453, è stato applicato al caso di specie in guisa tale che la Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha giudicato meritevole di risposta la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore all'udienza camerale di trattazione, in via subordinata rispetto alla richiesta di rigetto della proposta di revoca della misura dell'affidamento in prova. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, pur avendo correttamente motivato circa la sussistenza dei*

presupposti della revoca della misura più ampia, ha ommesso di pronunciarsi sulla richiesta di detenzione domiciliare anche al solo fine di dichiararla inammissibile o per ritenerla misura non idonea a contenere la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni impostegli, non apparendo la risposta sul punto ricavabile implicitamente dal complesso della motivazione).

Sez. I sent. 19 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11558, Pres. Santalucia, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Trattamento penitenziario – Principi direttivi – Divieto di concessione dei benefici penitenziari – Delitti commessi per mezzo delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p. – Reato tentato e consumato – Rilevanza ai fini della applicazione del divieto – Insussistenza.

Il divieto di cui all'art. 4 *bis* Ord. pen. opera per i tutti i delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle relative associazioni, inclusi i delitti rimasti allo stadio del tentativo, in quanto essi risultano nondimeno caratterizzati da tale metodo o finalità; e ciò a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti ostativi, così individuati mediante l'espressa indicazione della norma incriminatrice violata, che, come tale, non in grado di ricomprendere la corrispondente, ma autonoma, fattispecie tentata (*Citato il principio di diritto espresso da Cass. Pen., Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, Marongiu, Rv. 252919, Cass. Pen., Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, Lo Baido, Rv. 228134 e Cass. Pen., Sez. 1, n. 11781 del 11/02/2021, la Corte ha rigettato il ricorso che era volto a censurare il provvedimento del Tribunale di sorveglianza attraverso il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare perché riferita ad una pena inflitta per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso).*

Sez. I sent. 19 marzo 2024 – 8 febbraio 2024 n. 11563, Pres. Santalucia, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Udienza camerale – Rinvio a nuovo ruolo – Obbligatoria notifica dell'avviso di fissazione della udienza all'interessato ed al difensore – Sussistenza – Omissione della notifica – Nullità di ordine generale, assoluta, insanabile – Sussistenza.

Nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza camerale, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima non solo all'interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa (*D'altra parte, chiosa la Corte, nell'udienza camerale del procedimento di sorveglianza, qualificata dalla partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, deve trovare piena attuazione il principio di effettività del diritto di difesa che non ammette la possibilità di equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l'udienza rispetto a quella del difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p., trovato tale principio definitiva conferma nell'orientamento, prevalso nella giurisprudenza di*

legittimità, secondo cui, nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerale, anche a partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all'art. 420 ter comma 5 c.p.p., con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria – cfr. Sez. 1, n. 20020 del 22/6/2020, Bonelli, Rv. 279637; Sez. 1, n. 28203 del 23/9/2020, Xhakovj, Rv. 279725; e Sez. 1, n. 34100 del 4/7/2019, Longo, Rv. 277310).

F. Misure di prevenzione.

Sez. VI, sentenza 28 febbraio 2024 – 15 marzo 2024 n. 11089, - Pres. Di Stefano – Rel. Pacilli.

Misure di prevenzione – Soggetti destinatari – Art. 1 lett. b) D.lgs. 159/2011 – Pendenza procedimento penale – Valutazione elementi indizianti - Presupposti

La verifica in ordine alla ripetuta dedizione alle attività delittuose di cui alla lett. b) del d.lgs 159/2011 dalle quali il soggetto tragga o abbia tratto, anche in parte, i proventi del suo sostentamento, non può limitarsi alla constatazione della condizione di mero indiziato per uno dei vari delitti da cui i proventi possono derivare, essendo necessario soddisfare la pressante esigenza di dare contenuto concreto alla nozione di pericolosità generica, al fine di delimitarne i confini e sottrarla ai rilievi critici di vaghezza e genericità provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale che, con la sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017, ha espressamente posto in risalto la necessità di una valutazione oggettiva delle prove che rivelino il comportamento e lo standard di vita dell'individuo o la messa in evidenza di segni specifici esteriori delle sue tendenze criminali.

G. Responsabilità da reato degli enti.